



Sentenza n. 845/2018 pubbl. il 17/04/2018

RG n. 7821/2014

Repert. n. 1933/2018 del 17/04/2018

Registra n. 124/08/2018 n.7275/2018 importo 1844,00



N. R.G. 7821/14

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella seguente composizione:

dott. Luca Bocconi Presidente

dott.ssa Chiara Campagner Giudice

dott.ssa Lisa Torresan Giudice est.

all'esito della camera di consiglio del 5 aprile 2018 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento in epigrafe promosso

da **A** rappresentato e difeso dall'avv. _____, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _____, in _____ alla via _____ n. _____, giusta procura a margine dell'atto di citazione,

contro **B** rappresentato e difeso dagli avv.ti _____ e _____, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _____, in _____ alla via _____ n. _____ giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

In punto: cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali

Il procuratore di parte opponente ha così concluso: Nel merito: respingersi, per le ragioni di cui in narrativa, le domande riconvenzionali avversarie, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, con condanna del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare datato 20.12.2010 ex art 1456 c.c., per tutte le ragioni indicate in atti; per l'effetto, condannare il convenuto a restituire all'attore la somma di Euro 25.000,00, versata a titolo di corrispettivo della promessa cessione della piena proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 16.000,00 nella società **C** S.r.l., oltre agli interessi legali dal pagamento all'effettivo saldo; condannarsi il signor **B**; al risarcimento del danno da lucro cessante e di ogni altro danno, diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, procurato al signor **A** dall'omessa esecuzione del



contratto preliminare, da liquidarsi in Euro 230.000,00, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali, nonché successive occorrente, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: come da memorie *ex art.* 183 comma VI n. 2 e n. 3 c.p.c..

Il procuratore di parte convenuta ha così concluso: Nel merito, in via principale: respingersi le domande svolte dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti, anche con riferimento alla corresponsione del prezzo del contratto preliminare, rispetto al quale si chiede l'accertamento dell'errore di fatto di **B**, nel rilasciare la quietanza per difetto di veridicità; in via riconvenzionale: per le ragioni di cui in atti, accertato e dichiarato che **B** va creditore quale mutuante nei confronti di **A** quale mutuatario della somma capitale di Euro 216.000,00 oltre interessi di mora e/o legali e rivalutazione monetaria, dalla consegna della somma al saldo, si chiede che il Giudice voglia fissate ai sensi degli artt. 1183 secondo comma e 1187 c.c., il termine per la restituzione dell'intero importo mutuato; per le ragioni di cui in atti, e fissato il termine per la restituzione di cui alla domanda precedente, condannarsi **A** a corrispondere a **B** la somma di Euro 216.000,00 oltre interessi legali e/o di mora e rivalutazione monetaria dalla consegna di tali somme al saldo effettivo; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un credito in capo a **A** verso **B**, compensarsi lo stesso con le somme di cui l'odierno convenuto è creditore a sua volta verso **A** e di cui alle domande svolte in via riconvenzionale, e condannarsi l'attore a versare la differenza. In ogni caso condannarsi l'attore a rifondere al convenuto le spese (generali incluse) di lite e il compenso professionale, Oltre IVA e al CPA come per legge. In via istruttoria: come da memorie *ex art.* 183 comma VI n. 2 e n. 3 c.p.c..

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 22.09.2014-30.09.2014, **A** conveniva in giudizio **B**, per far valere l'inadempimento del contratto preliminare sottoscritto il 20.12.2010, con il quale il sig. **B** prometteva, nella sua qualità di socio della **C** S.r.l., di cedere e vendere a **A** che prometteva di acquistare, la piena proprietà della quota di partecipazione nella medesima società di nominali euro 16.000,00, per il prezzo di euro 25.000,00.

A in particolare affermava che:

- il contratto preliminare prevedeva che la cessione sarebbe dovuta avvenire a semplice richiesta dell'acquirente, mediante atto notarile da stipularsi entro il 31.12.2012;
- **B** non provvedeva a dare attuazione al preliminare, nonostante i numerosi solleciti (raccomandate del 24.05.2013, 16.07.2013, 26.09.2013);
- dall'esame della visura camerale del 18.11.2013 della **C** S.r.l., risultava che con atto del notaio del 17.06.2013 **B** aveva ceduto la piena proprietà della quota di nominali



30.000,00 euro a . **D** , amministratore unico della società con nomina del 15.02.2010, e la piena proprietà della quota di nominali 2.000,00 euro a **E** .

Tanto premesso, **A** chiedeva che, previo accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1453 c.c., **B** fosse condannato a restituire la somma di euro 25.000,00 versata a titolo di corrispettivo della cessione di quote non avvenuta, e resa irrealizzabile, e il cui pagamento risultava dalla quietanza di pagamento contenuta nello stesso preliminare.

Chiedeva inoltre la condanna di **B** al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sotto il profilo del lucro cessante, per una somma non inferiore ad euro 230.000,00, calcolata in relazione alla parte di utili maturati in media nel periodo indicato che gli sarebbe spettata ed altresì al valore della quota che doveva essergli trasferita.

Si costituiva **B** con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata il 08.01.2015, assumendo che:

- il contratto preliminare non era stato eseguito perché egli era, in forza di rapporti pregressi, creditore di rilevanti somme di denaro nei confronti di **A**;
- la somma di euro 25.000,00 non era stata versata a titolo di corrispettivo: la quietanza contenuta nel preliminare era frutto di un errore di fatto da parte sua per difetto di veridicità ex art. 2732 c.c.;
- **B** contestava inoltre la domanda risarcitoria proposta da **A** in quanto sfornita di prova, rilevando che la società non aveva distribuito utili ai soci.

Il convenuto formulava inoltre domanda riconvenzionale, volta ad ottenere, previa fissazione di un termine per la restituzione, la condanna di **A** alla restituzione delle somme delle quali lo stesso **B** si professava creditore, pari a complessivi euro 216.000,00.

Nello specifico, il convenuto esponeva che:

- euro 16.000,00 sarebbero stati versati da **B** a **A** per la costituzione della società;
- euro 175.000,00 sarebbero stati mutuati da **B** a **A** fra il 2006 e il 2007 a titolo personale. Allegava che, a garanzia della restituzione di tale ultimo importo, **A** avrebbe consegnato due assegni bancari, del valore rispettivamente di euro 130.000,00 e di euro 45.000,00;
- euro 25.000,00 sarebbero stati mutuati nell'aprile del 2009, come risulterebbe da una "dichiarazione di debito" sottoscritta dallo stesso **A**.

All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi il 28.01.2015, il procuratore di parte attrice, nel contestare integralmente la comparsa di costituzione avversaria, eccepeva la tardività della costituzione e quindi la decadenza della controparte dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale ed eccezioni in senso stretto.

Eccepeva inoltre che gli assegni depositati dal convenuto sarebbero stati emessi a garanzia di altro rapporto intercorso tra le parti, come si evincerebbe dalla dicitura "garanzia ospedale di ...", apposta in calce ad



uno di tali assegni e sottoscritta da **B** chiedeva inoltre di essere autorizzato a depositare
 copia dell'assegno con la dicitura indicata con sottoscrizione in originale. **Repert. n. 1933/2018 del 17/04/2018**
Registrato il: 24/08/2018 n.7275/2018 importo 1844,00

La causa veniva istruita documentalmente, e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.06.2016, e poi, per i medesimi incombenti, all'udienza del 22.02.2017, quando la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.. A seguito di rimessione della causa sul ruolo, le parti precisavano nuovamente le conclusioni, all'udienza del 21.03.2018, con rinuncia ai termini per le comparse conclusionali e di replica.

* * *

Occorre innanzitutto considerare la domanda introdotta in via principale dall'attore **A** volta ad ottenere la risoluzione, per inadempimento di **B** del contratto "Preliminare di vendita" del 20.12.2010 (doc. n. 1 parte attrice).

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Il comportamento di **B** costituisce inadempimento del contratto: infatti, il testo contrattuale prevede che **B** avrebbe dovuto trasferire le partecipazioni societarie promesse in vendita a semplice richiesta del promissario acquirente e comunque entro e non oltre il 31.12.2012.

Chiarito quanto sopra, pur a fronte dei solleciti di **A** effettuati mediante le raccomandate del 24.05.2013, 16.07.2013, 26.09.2013 (doc. n. 2 parte attrice), **B** non si è presentato dal Notaio né ha provveduto al trasferimento della quota promessa.

Anzi, **B**, sottraendosi inequivocabilmente agli impegni assunti contrattualmente, ha provveduto al trasferimento a terzi, in data 17.06.2013, con atto del notaio **C** (doc. n. 4 parte attrice), della propria partecipazione della società **C** S.r.l., affermando di aver preso tale decisione in seguito alla constatazione che **A** non gli avrebbe pagato le somme di cui era creditore nei suoi confronti. Tale allegazione è priva di pregio, considerato che, in tal modo, parte convenuta tenta di far valere, quale eccezione d'inadempimento, il mancato pagamento di crediti riconducibili ad altri rapporti, basati su titoli diversi da quelli dedotti in questo procedimento.

Né può sostenersi che la data del 31.12.2012, prevista nel contratto preliminare quale termine per il trasferimento della partecipazione, costituisca termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c..

L'eccezione sollevata sul punto da **B**, oltre ad essere tardiva, poiché introdotta nella I memoria *ex art.* 183 comma VI c.p.c., è infondata: invvero, manca, nelle espressioni usate dalle parti, qualsiasi riferimento all'essentialità del termine. La presunta essentialità non si può in alcun modo ricavare dalla natura e dall'oggetto del contratto.

Oltretutto, anche se di termine essenziale si trattasse, lo stesso termine sarebbe stato previsto a favore di **A**, il quale aveva già adempiuto all'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito: ne consegue che, scaduto il termine, il contratto si sarebbe dovuto ritenere risolto *ex lege* e **A** avrebbe perso il



diritto di chiedere l'adempimento della prestazione ma non la facoltà, esercitata nel caso concreto, di ottenere la risoluzione e la conseguente restituzione del corrispettivo già versato.

Alla luce di quanto fino a qui detto, va dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto il 20.12.2010 tra le parti per inadempimento di **B**.

Quanto alla domanda di restituzione del prezzo versato da **A** al momento della stipula, va detto che la circostanza dell'avvenuto pagamento emerge chiaramente dalla quietanza contenuta nel contratto preliminare ("già pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice che con la firma del presente contratto ne dà ampia e finale quietanza liberatoria"). Trattasi di dichiarazione resa alla parte, che assume valore di confessione stragiudiziale e che pertanto costituisce piena prova, ai sensi dell'art. 2735 c.c., dei fatti in essa affermati.

L'eccezione di parte convenuta per cui la quietanza sarebbe da ricondurre ad un errore di fatto per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 2732 c.c. è del tutto generica e non è in alcun modo supportata dalla allegazione, prima ancora che dalla prova, delle circostanze idonee ad indurre il confitente in errore e a legittimare la revoca della confessione.

In ragione di quanto sin qui esposto, **B** va condannato a restituire a **A** la somma di euro 25.000,00, pagata quale corrispettivo della cessione di quote oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo, pari ad euro 282,67.

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno proposta da **A**.

Va premesso che la titolarità della partecipazione societaria comporta esclusivamente l'acquisto dei diritti derivanti dalla qualifica di soci. Ne consegue che l'attore non può vantare alcun danno parametrato al valore patrimoniale della quota, se non rapportato a specifiche utilità che **A**, in qualità di socio, avrebbe potuto percepire qualora il contratto fosse stato esattamente adempiuto.

La CTU richiesta da parte attrice appare, in ragione di quanto sin qui esposto, del tutto inconferente.

A lamenta inoltre di avere subito un pregiudizio da mancato guadagno, pari agli utili che gli sarebbero spettati, in proporzione alla quota di capitale sociale dallo stesso detenuta, negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

In argomento, mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 2478 *bis* c.c., la distribuzione degli utili può avvenire solo in base a deliberazione assembleare.

Nel caso in esame, negli esercizi in questione non vi è stata alcuna distribuzione degli utili, come risulta dalle delibere assembleari di approvazione del bilancio (doc. n. 22 parte convenuta), dalle quali emerge che gli utili sono stati interamente destinati a riserve.

* * *

Venendo ora alla domanda formulata in via riconvenzionale, va preliminarmente affermata la tempestività e conseguente ammissibilità della stessa.



In particolare, tra il giorno del deposito della comparsa di costituzione e risposta (08.01.2015) e il giorno dell'udienza di prima comparizione delle parti (28.01.2015), sono intercorsi i venti giorni previsti dalla legge per la tempestività della costituzione, non dovendosi intendere tale termine, in assenza di una specifica previsione normativa, come libero.

Ritiene poi il Collegio che **A** non sia incorso in alcuna decadenza, considerato che già all'udienza del 28.01.2015 era stata eccepita la riconducibilità degli assegni prodotti dal convenuto ad affari completamente estranei alla causa.

Venendo al merito, ritiene il Collegio di dover esaminare separatamente le diverse voci di credito asseritamente vantate da **B** nei confronti di **A**, per la complessiva somma di euro 216.000,00.

A sostegno del credito di euro 175.000,00, pari alla somma asseritamente mutuata da **B** a **A** a titolo personale, **B** ha prodotto due assegni che allega essergli stati rilasciati a garanzia dallo stesso **A**, del valore rispettivamente di euro 130.000,00 (doc. n. 2 parte convenuta) e euro 45.000,00 (doc. n. 3 parte convenuta).

Tali assegni costituiscono promessa di pagamento e pertanto esonerano il creditore dal provare il rapporto fondamentale, salva tuttavia la prova contraria da parte del debitore.

Ebbene, con riferimento all'assegno del valore di euro 130.000,00, **A** ha prodotto una diversa copia del medesimo titolo (doc. n. 7 parte attrice), in calce alla quale risulta la dicitura "x garanzia Ospedale" e la sottoscrizione autografa di **B**, dallo stesso mai disconosciuta.

Il Collegio ritiene che, attraverso la produzione di tale documento, **A** sia riuscito a superare la presunzione prevista dall'art. 1988 c.c.: egli infatti è riuscito a provare la sussistenza di altro rapporto fondamentale tra le parti, idoneo a giustificare l'emissione dell'assegno in questione.

In particolare, dalla documentazione in atti (ad es. doc. n. 10, doc. n. 13, doc. n. 15 parte convenuta) emerge chiaramente che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale in forza del quale **F** S.n.c. ha procacciato a **G** S.r.l., cui poi è subentrata **C** S.r.l., la gestione dei distributori automatici presso l'Ospedale di **H**. Del resto, il convenuto non ha contestato tale rapporto ma si è limitato ad eccepire, in contrasto con la dichiarazione dallo stesso sottoscritta, che le somme di cui agli assegni sarebbero riferiti ad altro titolo.

A diverse conclusioni deve giungersi per quanto riguarda l'assegno del valore di euro 45.000,00.

L'attore allega che anche tale assegno sarebbe stato emesso a garanzia del cd. affare dell'ospedale di **I**; ma non offre elementi a sostegno dei propri assunti. Anzi, dalle deduzioni svolte in corso di causa emerge come le parti, anche per il tramite delle società ad esse riconducibili, abbiano intrattenuto una pluralità di rapporti di affari, tra i quali non solo l'affare legato ai distributori automatici dell'Ospedale di **H**, ma anche quello dell'Ospedale di **J**.



Tale ultimo rapporto, in particolare, è oggetto di contenzioso tra le stesse parti, come emerge dal doc. n. 5 di parte convenuta (atto di citazione innanzi al Tribunale di Bergamo). Invero, lo stesso **B** allega che l'assegno di euro 45.000,00 non si riferirebbe all'Ospedale di **A**, ma a quello di **B**.

A fronte di tali evenienze istruttorie, e considerata la molteplicità e complessità delle vicende patrimoniali intercorse tra le parti, non vi sono elementi, nemmeno di carattere presuntivo, che consentano di ricondurre l'assegno di euro 45.000,00 all'affare di **A**, non potendosi quindi ritenere che, in relazione a tale assegno **A** sia riuscito ad offrire la prova contraria su di esso gravante *ex art.* 1988 c.c.

Va quindi accertato il credito di **B** per l'importo di euro 45.000,00.

Risulta inoltre documentalmente provato il credito di **B** di euro 25.000,00, di cui alla somma che il convenuto afferma essere stata mutuata a **A** nel 2009.

Ed invero, il convenuto ha prodotto in giudizio una dichiarazione datata 17/04/2009 (doc. n. 4 parte convenuta), sottoscritta dallo stesso **A**, del seguente tenore "ricevo 25.000,00 Euro a titolo personale da **B** che restituirò a richiesta". Si tratta di dichiarazione di carattere confessorio del tutto incompatibile con le deduzioni generiche di parte attrice, che pretenderebbero di ricondurre anche tale importo al c.d. affare dell'Ospedale di **A**.

Da ultimo, con riferimento alla somma di euro 16.000,00, che **B** asseriva di aver versato a **A** per la costituzione della società **C** S.r.l., osserva preliminarmente il Collegio come la ricostruzione dei complessi rapporti tra le parti in causa, effettuata da **B** in sede di II memoria *ex art.* 183 comma VI c.p.c., ove si prospetterebbe trattarsi di intestazione fiduciaria di quote, sia tardiva e del tutto antitetica rispetto alle difese, deduzioni ed eccezioni svolte nel proprio atto di costituzione.

Tali deduzioni sono pertanto inammissibili.

Va ora osservato che **A**, nel primo scritto successivo alla comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato che tale importo sarebbe stato anticipato in suo favore da **B**.

Solo in sede di III memoria *ex art.* 183 comma VI c.p.c., **A** precisa che ciò sarebbe avvenuto poiché lo stesso **A** era creditore di una ingente somma di denaro nei confronti del convenuto.

Ritiene il Collegio che tale deduzione sia tardiva e non sufficientemente circostanziata. L'asserita esistenza di altri crediti da parte di **A** nei confronti di **B** non assume rilievo in questo procedimento, essendo oggetto di altro procedimento giudiziale pendente tra le stesse parti.

Alla luce di quanto sopra detto, **B** è creditore nei confronti di **A** della somma complessiva di euro 86.000,00, oltre ad interessi dalla domanda alla data odierna, pari ad euro 746,20.

Considerato pertanto che **A** è creditore nei confronti di **B** della somma di euro 25.282,67 e che **B** è creditore nei confronti di **A** della somma di euro 86.742,60, e vista la domanda proposta da **B**, va disposta la compensazione dei suddetti crediti.



Per l'effetto, **A** è condannato a versare in favore di **B** il minor importo di euro 61.463,53, oltre ad interessi dal deposito del presente provvedimento al saldo. **Per l'effetto, B è condannato a versare in favore di A il minor importo di euro 1844,00**

Non può essere accolta la domanda formulata da **A** ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per mancanza dei presupposti di legge, non essendovi la soccombenza totale di **B**.

Considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate per la misura di 2/3. **A** soccombente in via prevalente, va condannato a rifondere in favore di parte convenuta la residua quota di 1/3 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14, operate le riduzioni ritenute opportune in ragione dell'assenza di attività istruttoria successiva al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c..

PQM

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:

1. Accerta l'inadempimento di **B** del contratto preliminare concluso il 20.12.2010 con **A** e, per l'effetto,
2. Dichiara risolto il contratto;
3. Accerta che **B** è tenuto a restituire in favore di **A** la somma di euro 25.282,67, comprensivi di capitale ed interessi dalla domanda alla data della pronuncia del presente provvedimento;
4. Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da **A** nei confronti di **B**;
5. Accerta il credito di **B** nei confronti di **A**, pari a euro 86.746,20;
6. Dispone la compensazione tra i crediti di cui ai punti 3) e 5) e, per l'effetto,
7. Condanna **A** a pagare ad **B** la minor somma di euro 61.463,53, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;
8. Compensa le spese in ragione di 2/3;
9. Condanna **A** a rifondere in favore di **B** la residua frazione di 1/3 delle spese di lite, che si liquida in euro 3.936,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.04.2018.

Il Presidente

Dott. Luca Bocconi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Tollardo, Magistrato Ordinario in Tirocinio

